

CONVENZIONE FINALIZZATA A RISERVARE AL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO N. 2 POSTI NEL MICRO ASILO NIDO PRIVATO DELL'“ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI BARBERIS” PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede comunale di Castelletto Sopra Ticino in Piazza F.lli Cervi, 7

TRA

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino rappresentato dal _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, la quale interviene in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Castelletto Sopra Ticino, P.I. 00212680037;

E

L'Istituzione Negri Viganotti Barberis avente sede legale in via Caduti per la Libertà n. 25 codice fiscale n. 80009770035 e p. IVA 01414720035, nella persona del suo Rappresentante Legale _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____.

Premesso:

1. che l'art. 29 del Regolamento di Gestione ed Interno dell'Asilo Nido Comunale, avente ad oggetto "Convenzioni con asili nido privati o istituzioni", prevede, nel caso di impossibilità ad accogliere nell'Asilo Nido Comunale i bambini residenti a Castelletto Sopra Ticino e che risultano già iscritti nella graduatoria di ammissione, la possibilità di attivare convenzioni con Asilo Nido Privati o Istituzioni presenti sul territorio al fine di riservare al Comune un numero di posti annualmente determinato;
2. che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 29 la Giunta Comunale deve stabilire i limiti di spesa delle convenzioni, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale e il numero dei posti convenzionati sulla base delle necessità risultanti dalla graduatoria;
3. che, ai sensi dei commi 5, 6, 7 del suddetto articolo 29 tali convenzioni:
 - possono essere stipulate solo con Asili Nido Privati o istituzioni presenti sul territorio comunale i cui standard corrispondano ai requisiti di legge;
 - devono prevedere strumenti di verifica sulla qualità ed efficienza dei servizi offerti;
 - non possono avere ad oggetto la frequenza di "post-nido" o "baby parking";
4. che occorre rinnovare la convenzione anche per il corrente Anno Scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino, tenuto conto delle proprie necessità e delle disponibilità offerte dall'Istituzione Negri Viganotti Barberis, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi di ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio, conviene di sottoscrivere apposita convenzione finalizzata all'inserimento nel micro nido, gestito dalla predetta Istituzione, di bambini secondo criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dal Regolamento di Gestione e Regolamento Interno dell'asilo nido Comunale.

Articolo 2

L'Istituzione Negri Viganotti Barberis, da ora chiamata Istituzione, mette a disposizione del comune di Castelletto Sopra Ticino, presso micro nido in via Caduti Libertà n. 25, dotato delle necessarie autorizzazioni al funzionamento, al fine di consentire l'inserimento ad un servizio di asilo nido, non ospitati nell'asilo nido comunale, fino ad un massimo di due posti.

Articolo 3

L'Istituzione nella gestione del servizio, nel rispetto delle proprie regole statutarie, si impegna a perseguire le finalità educative espresse dal regolamento di gestione per il servizio di asilo nido del comune di Castelletto Sopra Ticino, dei quali l'amministrazione comunale trasmette copia all'Istituzione.

Articolo 4

L'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto stabilito all'art. 1 della presente convenzione, secondo propri criteri e/o graduatorie, sceglie i nominativi dei bambini e li comunica all'Istituzione per l'inserimento in regime di convenzione ai quali si applica, per quanto riguarda le tariffe di frequenza, la disciplina generale adottata dal comune di Castelletto Sopra Ticino per il funzionamento dell'asilo nido comunale.

Articolo 5

L'Istituzione, fatti salvi ampliamenti od integrazioni per rispondere ad esigenze delle famiglie, si impegna a garantire, per un massimo di due bambini di età compresa tra dieci mesi (compiuti alla data di inserimento) e trentasei mesi, l'erogazione del servizio di asilo nido secondo le seguenti modalità:

- frequenza a tempo pieno dalle ore 7.30 alle ore 17,00;
- frequenza part – time antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
- frequenza part – time pomeridiano dalle ore 13.30 alle ore 16.30;
- frequenza part – time verticale per 3 o 4 giorni.

La frequenza è da intendersi dal lunedì al venerdì nei giorni di normale apertura secondo il calendario scolastico vigente presso l'asilo nido comunale. La frequenza del mese di luglio si intende facoltativa per le famiglie e sottosta alle medesime condizioni applicate per l'asilo nido comunale.

Il responsabile dell'Area Servizi Sociali comunicherà i nominativi ai quali è proposto l'inserimento, in regime di convenzione, nel micro asilo gestito dall'Istituzione.

Articolo 6

L'Istituzione si impegna a garantire un organico che preveda un rapporto educatrice/bambino come previsto dalla Legge Regionale.

Si impegna altresì a garantire la sostituzione del personale assente. L'organico sarà inoltre completato con personale di supporto ed ausiliario secondo criteri e modalità previste dal contratto nazionale di lavoro FISM. Il personale previsto in pianta organica, avrà il rapporto di lavoro regolamentato ai sensi contrattuali e delle norme di cui alla legge 14.02.2003 n. 30 e del D.L.vo 10.09.2003 n. 276. L'Istituzione si impegna a garantire, per quanto possibile, la continuità e la stabilità del personale in servizio al micro asilo, si impegna altresì all'assunzione del personale addetto al servizio educativo in possesso di un titolo di studio o formazione o specializzazione attinente l'educazione e/o l'assistenza dell'infanzia, come previsto dalla LR 1/01/1973, n. 3 e dalla DGR n. 13-2738 del 2/05/2006.

L'Istituzione comunica al Comune il nominativo della coordinatrice, che potrà essere anche persona diversa dalle educatrici, che assumerà la funzione di referente per la gestione del servizio in convenzione.

I nominativi con i relativi titoli di studio e/o professionali addetti al servizio in convenzione saranno comunicati dall'Istituzione al Comune prima dell'inizio dell'attività.

Inoltre l'Istituzione si impegna a garantire la presenza di personale ausiliario, anche avvalendosi del personale già presente della Scuola dell'Infanzia.

Articolo 7

L'organizzazione educativa interna al micro nido si conforma, nel rispetto dello statuto dell'Istituzione e per quanto compatibile con lo statuto stesso e con le norme contrattuali per i dipendenti, al regolamento adottato dall'asilo nido comunale

In particolare tale organizzazione deve includere:

- La programmazione educativa iniziale ed in itinere,
- La progettazione individualizzata, con particolare attenzione a minori affetti da disabilità,
- La verifica,
- La collaborazione con i servizi specialistici del territorio nei casi di particolare disagio,
- Le assemblee con le famiglie,
- I colloqui con i genitori.

Articolo 8

Sono a carico dell'Istituzione tutti gli oneri di gestione dell'asilo nido privato.

In particolare sono a carico dell'Istituzione gli oneri derivanti da:

- gli acquisti relativi alla fornitura di prodotti necessari alla pulizia dei locali,
- gli acquisti relativi alla fornitura di prodotti per l'igiene del bambino,
- l'acquisto e la manutenzione del materiale didattico e l'arredo,
- l'acquisto di forniture relative ai generi alimentari.

Articolo 9

Il pasto viene fornito dall'Istituzione secondo la tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL NO.

L'Istituzione si impegna a trasmettere copia del menù all'amministrazione comunale.

I criteri di qualità e varietà degli alimenti sono del tutto simili a quelli previsti per gli asili nido comunali. Il menù deve includere un pasto completo di primo e secondo piatto, contorno di verdure, frutta, pane, acqua ed una merenda. Sono da prevedersi variazioni del menù in caso d'intolleranza o allergie alimentari così come in caso di temporanea indisposizione dei bambini.

Articolo 10

Le famiglie dei bambini inseriti in convenzione corrispondono all'Istituzione una retta calcolata con i criteri previsti dall'Amministrazione per gli iscritti all'Asilo Nido comunale, secondo la modalità di frequenza scelta e le agevolazioni tariffarie definite annualmente dalla Giunta.

Articolo 11

Il comune di Castelletto Sopra Ticino, quale corrispettivo per le prestazioni sopra esposte, verserà all'Istituzione: un contributo ordinario per anno educativo (di complessivi 11 mesi) pari a € 3.010,00 per ogni posto nido, determinato dai costi di gestione del servizio e dalle reciproche convenienze da parte degli enti stipulanti. Le famiglie degli iscritti provvederanno a versare mensilmente la cifra comunicata dall'Ufficio Servizi Sociali direttamente all'Istituzione, secondo le modalità concordate.

Pertanto il contributo per i 2 posti in convenzione è di € 6.020,00 e sarà versato in rapporto ai mesi effettivi di vigenza della convenzione con rate posticipate, come di seguito specificato:

I Rata: € 2.008,00 relativa al contributo ordinario per i mesi di settembre – ottobre – novembre – dicembre, da versare entro il mese di dicembre;

II Rata: € 2.008,00 relativa al contributo ordinario per i mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile, da versare entro il mese di aprile;

III Rata: € 2.004,00 relativa al contributo ordinario per i mesi di maggio – giugno - luglio, da versare entro il mese di luglio.

I suddetti contributi verranno versati all'Istituzione anche in caso di mancato utilizzo totale dei posti riservati al Comune di Castelletto Sopra Ticino, fatto salvo che tale eventualità sia imputabile a problemi gestionali, organizzativi, di personale, di inserimento o di altra natura dell'Istituzione.

In quest'ultimo caso la riduzione del contributo annuo sarà proporzionale ai posti non utilizzati e alla durata di tale carenza, in misura di € 273,64 al mese per ogni posto non utilizzato.

Articolo 12

Nel caso di rinuncia alla frequenza da parte di un bambino usufruente dell'inserimento in convenzione l'Istituzione provvederà all'immediata segnalazione al Responsabile dell'Area Servizi Sociali.

Articolo 13

Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali comunicherà i nominativi dei bambini ammessi in regime di convenzione presso l'Istituzione, da inserire entro il mese di settembre per la graduatoria di aprile ed entro un mese dalla pubblicazione di eventuali graduatorie definitive di riserva.

L'ammissione al micro nido dell'Istituzione verrà formalizzata dall'Istituzione previa accettazione e sottoscrizione dei genitori del regolamento interno di gestione.

Le disponibilità in convenzione non utilizzate dall'Amministrazione devono restare a libere per tutto l'anno scolastico, pena la perdita del contributo di cui all'art.11.

Articolo 14

L'Istituzione si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo pedagogico, giuridico, amministrativo, igienico sanitario, organizzativo e provvede ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio d'infortunio e di responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi. Copia delle polizze deve essere inviata all'amministrazione comunale prima dell'avvio del servizio.

Articolo 15

L'Istituzione garantisce il rispetto delle norme igienico sanitarie previste per il personale operanti negli asilo nido e per i bambini ospitati come stabilito dalle norme vigenti.

Articolo 16

Eventuali prestazioni integrative richieste dai genitori dei bambini ammessi per conto del comune di Castelletto Sopra Ticino non rientrano nella presente convenzione e sono oggetto di accordi privati tra i genitori e l'Istituzione.

Nessun onere aggiuntivo potrà essere chiesto dall'Istituzione alle famiglie dei bambini accolti in regime di convenzione, per le prestazioni previste nel presente accordo.

Articolo 17

Il regolamento interno di gestione del micro nido si conforma, nel rispetto dello statuto dell'Istituzione, al regolamento dell'asilo nido comunale.

Articolo 18

La presente convenzione ha validità dal 01.09.2019 al 31.07.2020.

Successivamente, valutati gli esiti, potrà essere stipulata, previo atto deliberativo, nuova convenzione dall'anno educativo 2020/2021, con l'eventuale rideterminazione del numero di posti e dei limiti di spesa in esito al procedimento di stesura della nuova graduatoria.

E' inoltre possibile che si proceda all'integrazione della presente convenzione, qualora ci siano le condizioni che ne indichino la necessità.

Articolo 19

L'amministrazione comunale, previa preventiva diffida indicante le motivazioni, si riserva di procedere alla revoca della convenzione qualora non riscontri un servizio adeguato agli standard qualitativi e quantitativi di tali tipologie di servizio compresa la fornitura dei pasti e/o in caso di gravi e ripetute inadempienze.

Articolo 20

E' fatto divieto di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto pena l'immediata revoca della convenzione ed il risarcimento dei danni.

Articolo 21

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese quelle relative alle imposte, tasse di bollo e registrazione del contratto sono a carico per il 50% del Comune di Castelletto Sopra Ticino e per il restante 50% dell'Istituzione, da applicarsi per la registrazione in caso d'uso.

Articolo 22

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme vigenti disciplinanti la materia, nonché alle disposizioni di legge in vigore.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Novara

Letto, firmato e sottoscritto in Castelletto Sopra Ticino

PER IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

.....

PER L'ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI BARBERIS

.....